



## **PROVINCIA DI SASSARI**

### **SETTORE V**

#### **SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST**

**BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (L.R. n. 22/2005, Delib. G.R. R.A.S. n. 32/5 DEL 04/06/2008).**

#### **Art. 1 – Finalità**

1. La Regione Autonoma della Sardegna, con la Deliberazione della Giunta n. 66/29 del 23/12/2015, ha approvato il Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/30 del 27/09/2016 sono stati destinati € 263.879,31, a valere sul Bilancio R.A.S. 2016, in favore della Provincia di Sassari, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 22/2005, in considerazione della popolazione residente nonché del numero di Piani di Lavoro presentati nelle singole Province.
3. I fondi a disposizione della Provincia di Sassari per il finanziamento di interventi eseguiti nei territori dei 66 Comuni dell'area Nord-Ovest ammontano a € 175.919,54 (rimangono esclusi i territori dei Comuni facenti parte della zona omogenea di Olbia-Tempio – ex Provincia di Olbia-Tempio a cui rimangono destinate le risorse ripartite con i medesimi criteri RAS di € 87.977,77 regolamentate da altro Bando).
4. Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a beneficio di privati cittadini che intendano effettuare interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, situati sul territorio della Provincia di Sassari area .
5. Potranno rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie eventualmente risultanti da economie di spesa che verranno destinate ad incrementare i contributi a fondo perduto previsti dal presente bando.

#### **Art. 2 Soggetti beneficiari**

1. Possono accedere al contributo i proprietari di un immobile, sito nel territorio della Provincia di Sassari area Nord-Ovest, in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie e che ottengano permesso di costruire o presentino segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), se richiesto dalla normativa urbanistica vigente, per interventi che prevedono la bonifica di materiali contenenti amianto.
2. Possono presentare domanda di finanziamento anche coloro che abbiano la sola disponibilità di un immobile (locatari, comodatari, usufruttuari ecc.) sito nel territorio della Provincia di Sassari: in tale ipotesi, ferme restando le condizioni di cui sopra in merito alle autorizzazioni urbanistico-edilizie, il richiedente dovrà allegare in originale alla domanda, a pena l'inammissibilità della stessa, l'assenso della proprietà all'esecuzione delle opere.
3. In caso l'immobile risulti appartenere a più proprietari o nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise ecc., per il singolo intervento verrà assegnato un unico contributo.
4. I contributi sono destinati a edifici o strutture residenziali e loro pertinenza ma anche a negozi, piccole attività commerciali e artigianali, edifici a uso agricolo, industriale, dismessi, ecc. e a tutti gli edifici di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 101/2003, Allegato A, Categoria 2.

### Art. 3 Spese ammissibili e interventi esclusi

1. Sono esclusi dal finanziamento:
  - gli interventi di ripristino o la realizzazione di manufatti sostitutivi dei manufatti contenenti amianto e la loro messa in opera (ad esempio non sono ammessi a cofinanziamento gli interventi inerenti la realizzazione di una nuova copertura in sostituzione di quella in MCA rimossa, la fornitura e posa di nuovi pluviali o serbatoi, ecc.);
  - gli interventi realizzati antecedentemente alla data del 31/12/2012;
  - gli interventi che abbiano ricevuto o abbiano in itinere altri finanziamenti, sia statali che regionali, per i medesimi interventi di bonifica da amianto;Saranno ammessi a finanziamento anche gli interventi le cui domande, presentate per l'accesso al Bando 2012, siano state escluse perché presentate fuori termine;
2. Nell'ambito del contributo erogato verranno considerate ammissibili le spese sostenute per:
  - predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ex art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
  - predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e oneri sicurezza), esclusivamente per la durata necessaria ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell'amianto;
  - attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto (quali ad esempio coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne, serbatoi, ecc.);
  - trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
  - operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione presso impianto autorizzato;
  - smaltimento presso discarica autorizzata.
3. Si precisa che saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per la rimozione di materiali contenenti amianto, nonché quelle relative alle operazioni di trasporto e di conferimento ad impianto autorizzato eseguite, esclusivamente, da Ditte autorizzate iscritte al ALBO GESTORI AMBIENTALI per la rimozione nelle categorie 10 A e B, per il trasporto nella categoria 5 e per i conferimenti in impianto autorizzato allo smaltimento di amianto.
4. Gli interventi di bonifica ammessi a beneficiare dei contributi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al contributo provinciale nei casi in cui non sia necessario il rilascio del permesso di costruire.

Gli interventi per i quali è necessario il permesso di costruire dovrà essere concluso nel termine di validità di detto titolo.

### Art. 4 Contributo previsto

1. Il contributo massimo erogabile è pari a **€ 5.000,00 (euro cinquemila)**, oneri fiscali compresi.
2. I contributi per la bonifica dei manufatti contenenti amianto dagli edifici sono assegnati per un importo pari al **60% (sessanta per cento)** delle spese ammissibili calcolate adottando i massimali di seguito riportati.
3. L'ammontare del singolo contributo andrà determinato applicando i seguenti massimali di riferimento in ragione dei quantitativi dei manufatti in amianto presenti nell'edificio da bonificare:

Tipologia	Costi
BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE: Piano di lavoro, smontaggio, incapsulamento e rimozione manufatti	19,50 €/m <sup>2</sup> (per coperture, pannelli, etc.)  1,35 €/kg (per tubazioni, serbatoi, etc.)*  * per serbatoi con volumetrie inferiori a 500 l, l'importo relativo agli oneri di bonifica viene definito tout court pari a € 200,00 per il primo serbatoio e in € 100,00 per i successivi.
BONIFICA MEDIANTE INCAPSULAMENTO: Piano di lavoro, incapsulamento e certificazione dell'avvenuta bonifica	9,00 €/m <sup>2</sup> (per coperture, etc.)

BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE: Piano di lavoro, smontaggio, incapsulamento e rimozione manufatti	1,35 €/kg (per tubazioni, serbatoi, etc.)*  * le operazioni di bonifica di MCA in matrice friabile verranno computate con riferimento al peso del manufatto oggetto d'intervento. (ad esempio la rimozione di corde, fasciature e guarnizioni da una caldaia verrà computata moltiplicando il prezzo unitario di 1,35 €/kg per il peso della caldaia stessa). All'importo così determinato andranno aggiunti gli oneri per il trasporto e smaltimento sotto indicati e gli oneri di sicurezza relativi agli apprestamenti propedeutici all'effettuazione della bonifica.
Trasporto ad impianto autorizzato	0,35 €/kg
Conferimento presso impianto autorizzato di materiali contenenti amianto in matrice compatta	0,30 €/kg
Conferimento presso impianto autorizzato di materiali contenenti amianto in matrice friabile	1,35 €/kg
Ponteggio (nolo primo mese)	22,90 €/m <sup>2</sup> (proiezione verticale di facciata )
ONERI SICUREZZA imputabili esclusivamente alla bonifica di materiali contenenti amianto in matrice friabile, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allestimento area confinata secondo le indicazioni di legge;</li> <li>• Installazione unità di decontaminazione;</li> <li>• Collaudo dell'area confinata;</li> <li>• Monitoraggi e analisi in tecnica MOCF per la verifica della presenza di fibre aerodisperse durante l'esecuzione dei lavori;</li> <li>• Monitoraggi e analisi in tecnica SEM ai fini della restituzione agli usi consentiti del locale contenente gli oggetti da bonificare.</li> <li>• Smobilizzo del cantiere;</li> </ul>	€ 100/m <sup>3</sup> (dimensione dell'area confinata da evincersi in maniera chiara nel piano di lavoro)

4. L'entità del contributo da erogarsi verrà determinato sulla base del preventivo da trasmettersi all'Amministrazione provinciale da parte dei richiedenti.
5. Ai sensi dell'art. 15, comma 15 lett. b) della L.R. 30 giugno 2011, n. 12, il contributo erogato dall'Amministrazione provinciale andrà a coprire prioritariamente i costi per la rimozione, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto. Qualora risultassero delle somme residue, le spese per la progettazione, redazione del piano di lavoro, spese di cantiere, di ponteggio, di analisi e sicurezza (sostenute e documentate), potranno essere poste a carico del contributo erogato nella misura massima del 30% dei costi sostenuti per la rimozione, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto.

N.B. Per il peso di lastre di coperture in cemento-amianto si considererà un peso unitario di 16,5 kg/m<sup>2</sup> e per tubazioni idriche o pluviali un peso lineare di 9 kg/m. Nel caso in cui negli elaborati risultassero valori differenti questi ultimi dovranno essere adeguatamente motivati.

#### **Art. 5 Modalità di presentazione delle domande**

1. La domanda di finanziamento, unitamente ai documenti necessari, dovrà essere presentata, in plico chiuso recante la dicitura "*Domanda di contributo per la bonifica dei manufatti contenenti amianto – AREA NORD OVEST*", alla Provincia di Sassari, Ufficio PROTOCOLLO Piazza Italia n. 31, CAP 07100 SASSARI.
2. Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **30.04.2017**, tramite servizio postale mediante raccomandata A/R, o altro servizio di recapito autorizzato o

consegnato a mano all'ufficio "PROTOCOLLO" della Provincia di Sassari (farà fede il timbro di arrivo dell'ufficio anzidetto).

3. I plichi pervenuti oltre tale data non verranno presi in considerazione.
4. Pena l'inammissibilità della domanda, tutta la documentazione dovrà essere consegnata in originale e, ove richiesto, firmata sempre in originale.
5. Andrà presentata una domanda di ammissione a finanziamento per ogni immobile oggetto di bonifica.

#### **Art. 6 Documentazione da allegare alla domanda**

1. Alla domanda (Allegato 1) dovranno essere allegati, pena l'inammissibilità, i seguenti documenti, completi in tutte le loro parti:
  - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2), sottoscritta dal richiedente e attestante la titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.). In quest'ultimo caso il richiedente allegherà l'assenso della proprietà, in originale, all'esecuzione delle opere; in caso di condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori e contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora la domanda sia sottoscritta dall'Amministratore Condominiale o da legale rappresentante della proprietà, la stessa dovrà comprendere la dichiarazione attestante tale qualifica;
  - b) l'impegno a presentare domanda di Permesso di Costruire entro 90 giorni dalla notifica di assegnazione del contributo;
  - c) dichiarazione di impegno ad ultimare gli interventi finanziati entro 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo o entro il termine di validità del titolo edilizio;
  - d) dichiarazione di non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo intervento di bonifica dell'amianto;
  - e) preventivo di spesa, redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o asseverato da tecnico abilitato, relativo alle opere da eseguirsi e suddiviso in voci distinte, dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento oggetto di richiesta;
  - f) dichiarazione relativa alle condizioni di pericolosità e di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi, redatta dall'ente di competenza (ASL) o da tecnico qualificato utilizzando la scheda di autonotifica (Allegato 3). La dichiarazione dovrà specificare se il materiale contenga amianto è friabile o compatto, se il sito sia accessibile o non accessibile, se sia confinato o non confinato, se abbia un utilizzo pubblico o non pubblico e lo stato di conservazione del manufatto.  
Per tecnico qualificato si intende tecnico con patentino regionale per l'amianto ovvero ingegnere, architetto, geometra, laureato in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", responsabile tecnico come definito nella Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 48/4 del 09.09.2008.  
La scheda di autonotifica (allegato 3) dovrà essere compilata in duplice copia e consegnata al Servizio SPRESAL della ASL competente per territorio che dovrà procedere alla restituzione al dichiarante di una copia vidimata.  
Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la copia della scheda di autonotifica vidimata dalla ASL in originale;
  - g) idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio interessato, in formato minimo 10x15 cm, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda e che consenta sia una visione di dettaglio dello stato di conservazione del manufatto in oggetto che una visione d'insieme del sito di ubicazione;
  - h) estratto di mappa catastale con indicazione dell'ubicazione del manufatto; nell'ipotesi di edifici censiti al Catasto Urbano dovranno essere indicati anche la Via ed il numero civico oltre al foglio e numero di mappa. Nel caso di immobili censiti al Catasto Terreni oltre alla planimetria catastale con numero e foglio di mappa deve essere allegata una copia di planimetria in scala 1:25.000 o scala 1:10.000 con indicazione dell'immobile interessato;
  - i) corografia con indicati gli eventuali recettori sensibili (asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive), indicando la distanza dell'edificio da bonificare dagli stessi recettori sensibili;

- l) copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità.
2. Le domande incomplete/inesatte potranno essere tenute in sospeso, a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 7, e la data di completamento verrà considerata quale data di arrivo della domanda.
3. Per gli altri casi che, ad avviso della Commissione di cui al successivo art. 7, determinano incompletezza si dovrà procedere alla integrazione entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione pena l'esclusione dalla graduatoria.

#### **Art. 7 – Istruttoria delle domande presentate**

1. La Provincia di Sassari provvederà all'apertura dei plichi di cui al presente bando e valuterà l'ammissibilità degli interventi proposti attraverso la costituzione di una Commissione da nominare con Determinazione dirigenziale.
2. La Commissione eserciterà, se necessario, il diritto di chiedere integrazioni e rettifiche della documentazione presentata, a migliore illustrazione delle proposte pervenute e/o della documentazione amministrativa allegata, che dovranno pervenire entro i termini e nei modi previsti dalla stessa Commissione.
3. La richiesta d'integrazione o rettifica della documentazione interromperà la procedura di valutazione della domanda fino a quando non perverranno i documenti richiesti o andranno a scadenza i tempi concessi.
4. La valutazione delle domande ammesse si concluderà con la predisposizione, da parte della Commissione, di un elenco degli interventi finanziati.

#### **Art. 8 – Criteri per la determinazione delle graduatorie**

1. L'assegnazione dei contributi avverrà a condizione che le soluzioni proposte siano conformi alla normativa urbanistica, edilizia e igienico sanitaria.
2. La graduatoria delle domande ammissibili al contributo sarà determinata sulla base della somma dei punteggi attribuiti alle classi di criteri di differenziazione, di seguito elencati in ordine di importanza:
  - a) classe di rischio individuata dalle Aziende Sanitarie Locali secondo le procedure dettate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
  - b) minore distanza dell'edificio da "recettori sensibili": asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive;
  - c) sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici.
3. I criteri per l'attribuzione dei punteggi per ogni singolo intervento sono riportati nella seguente griglia:

<b>CRITERI</b>		<b>PUNTEGGIO</b>
A	Classe di rischio (*) individuata dalla ASL o da tecnico qualificato sulla base della scheda di autonotifica	Classe 1= 15 punti Classe 2= 14 punti Classe 3= 13 punti Classe 4= 12 punti Classe 5= 11 punti
B	Minore distanza (d) del manufatto da "recettori sensibili": asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socioassistenziali, edifici di edifici culto strutture sportive	(d ≤ 50m) = 10 punti (50 < d ≤ 200) = 5 punti (d > 200 m) = 0 punti
C	Sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti	Si = 2 punti No = 0 punti
(*) Le 5 classi di priorità/rischio sono state individuate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. 101 del 18.03.2003 – vedi linee guida RAS approvate con DGR 32/5 del 04.06.2008		

4. In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (numero di protocollo).

## **Art. 9 Erogazione del contributo**

1. L'attribuzione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria, costituita secondo le modalità di cui al precedente articolo, fino all'esaurimento della somma complessiva messa a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna per la bonifica e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto negli edifici privati.
2. I contributi verranno erogati, in un'unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, in originale, della seguente documentazione:
  - a) dichiarazione di fine lavori da parte del richiedente, controfirmata dal Direttore dei Lavori se nominato oppure, in assenza di quest'ultimo dal responsabile tecnico dell'impresa, in cui si attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e in conformità alle previsioni del progetto assentito con permesso di costruire presentato e al Piano di lavoro presentato;
  - b) copia delle fatture quietanzate delle spese sostenute per la rimozione, bonifica, trasporto e recupero o smaltimento, emesse da imprese che rispettano i requisiti indicati all'art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
  - c) certificato di conferimento in impianto di recupero o smaltimento in discarica autorizzata, ovvero quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti contenenti amianto, con chiara indicazione dell'indirizzo dell'edificio di provenienza, del peso e/o dei metri quadri conferiti;
  - d) copia del provvedimento autorizzativo (Permesso di Costruire, S.C.I.A., Comunicazione interventi di edilizia libera, Modello D.U.E.);
  - e) copia del Piano di Lavoro, ex art. 256, comma 2, D. Lgs. 81/2008, che dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la protezione dell'ambiente esterno. Tale piano dovrà essere redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà essere inviato al competente organo di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia;
  - f) copia della notifica inviata all'Organo di vigilanza competente per territorio, secondo l'art. 250 del D. Lgs. n. 81/08;
  - g) idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio interessato, in formato minimo 10x15 cm, attestante la nuova situazione a seguito della bonifica.
3. Il contributo verrà erogato esclusivamente mediante accreditamento, tramite bonifico, su conto corrente bancario o postale intestato al richiedente per importi superiori ad € 1.000,00.

Affinché il contributo possa essere erogato dovranno essere trasmessi i seguenti dati:

1. Nome e cognome dell'intestatario del conto corrente bancario/postale, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed IBAN (i dati dovranno preferibilmente essere trasmessi mediante presentazione di copia di documenti);
2. in caso di conto corrente cointestato dovranno essere trasmessi i dati suindicati anche dei cointestatari.

## **Art. 10 Ispezioni e controlli**

È fatta salva la facoltà della Provincia di Sassari di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica sulla regolare esecuzione delle opere. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare lo stato di attuazione del Piano di lavoro e verifiche tecniche successive alla realizzazione dell'intervento.

Qualora tra le voci di costo per l'esecuzione dell'intervento venga computata la posa di un ponteggio in luogo dell'utilizzo di una piattaforma mobile, la Provincia di Sassari procederà ad un sopralluogo al fine di verificare la regolarità dell'intervento rispetto a quanto dichiarato.

## **Art. 11 Tempistica degli interventi**

1. Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
2. Gli interventi per i quali è necessario il Permesso di costruire devono essere conclusi nel termine di validità di detto titolo.

#### **Art. 12 Riduzione, decadenza, revoca del contributo**

1. Eventuali variazioni in aumento del costo indicato nel preventivo di spesa degli interventi non incideranno sull'ammontare del contributo riconosciuto.
2. In caso di diminuzione delle spese effettivamente sostenute il contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale.
3. Qualora non venga rispettato l'impegno temporale relativo al Permesso di Costruire, così come enunciato nei precedenti articoli, il richiedente si intenderà rinunciario e la somma verrà utilizzata per finanziare altre richieste di contributo.
4. Si procederà, altresì, alla revoca del contributo e al recupero di quanto eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici, qualora vengano riscontrate le seguenti situazioni:
  - falsa dichiarazione in merito allo stato dei luoghi e dei requisiti stabiliti dal bando;
  - mancato rispetto degli adempimenti normativi;
  - mancato rispetto di quanto indicato nel titolo abilitativo edilizio in fase di realizzazione delle opere;
  - falsa dichiarazione in merito al non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo intervento di bonifica dell'amianto;
  - in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.

#### **Art. 13. Indisponibilità del fondo**

1. Le richieste di finanziamento per la bonifica dei manufatti contenenti amianto, con classificazione di rischio di alta priorità, che non hanno trovato positiva risposta per carenza di fondi, avranno diritto di precedenza nella successiva ripartizione dei fondi.
2. Nel caso del contributo assegnato in misura non integrale per la parziale indisponibilità del fondo, il contributo potrà essere integrato sino alla concorrenza dell'ammontare integrale ove alla data dell'accertamento risultino disponibili sufficienti somme nel fondo.

#### **Art. 14 Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Zara.

#### **Art. 15 Trattamento dati**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente selezione verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio V del Settore V Servizi Tecnologici – Ambiente e Agricoltura Nord Ovest e, successivamente, presso l'archivio dello stesso Ufficio.

#### **Art. 16 – Disposizioni finali**

1. Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Sassari, pubblicato sul sito internet [www.provincia.sassari.it](http://www.provincia.sassari.it), e ne viene data notizia mediante avviso su quotidiano a tiratura regionale. La Provincia può attuare ogni ulteriore altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
2. La modulistica relativa alla domanda di ammissione al contributo potrà essere reperita sul sito internet della Provincia di Sassari al seguente indirizzo web: [www.provincia.sassari.it](http://www.provincia.sassari.it).
3. Copia del bando e della domanda potranno, inoltre, essere richiesti alla Provincia di Sassari, Settore V Servizi Tecnologici – Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, sito in Via L. Auzzas Sassari o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), sito in P.zza d'Italia n. 31, Sassari.
4. Qualora il privato interessato alla richiesta del contributo avesse necessità di chiarimenti in merito alla documentazione da presentare, potrà rivolgersi agli uffici della Provincia di Sassari, Settore V Servizi Tecnologici – Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, esclusivamente negli orari di ricevimento al pubblico (mercoledì ore 11.30-13.00 e giovedì ore 15.30-17.00).

IL DIRIGENTE  
*Ing. Antonio Zara*